

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6277 del 22/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione schede elettroniche assemblate, sito in Comune di Imola (BO), via Aldo Spallicci n. 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6448 del 22/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c.** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione schede elettroniche assemblate, sito in Comune di Imola (BO), via Aldo Spallicci n. 9.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c. (C.F. 03511560371 e P.IVA 00628781205) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione schede elettroniche assemblate, sito in Comune di Imola, via Aldo Spallicci n. 9, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c. (C.F. 03511560371 e P.IVA 00628781205) con sede legale e impianto siti in Comune di Imola, via Aldo Spallicci n. 9, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 15/06/2020 (Prot. n. 15993), così come integrata volontariamente in data 24/06/2020 (Prot. n. 17329), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17708 del 29/06/2020 (pratica SUAP n. 72/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/06/2020 al PG/2020/93008 e confluito nella **Pratica SINADOC 18723/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/119855 del 19/08/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con atto monocratico n. 1275 del 02/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/09/2020 al PG/2020/126562, ha trasmesso nulla di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/140260 del 30/09/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28952 del 01/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/10/2020 al PG/2020/141155, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 32828 del 02/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/11/2020 al PG/2020/158112, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 29/10/2020 (Prot. SUAP n. 32464), con dichiarazione che lo scarico presente è deriva dall'unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (recapitanti in pubblica fognatura mista).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che il Comune di Imola, alla data di redazione del presente atto e in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli scarichi in pubblica fognatura, per gli aspetti urbanistico-edilizi, dato atto che l'ARPAE-AACM - Unità Autorizzazioni Complesse e Energia con nota del 18/12/2020 ha trasmesso l'allegato tecnico per la matrice emissioni in atmosfera, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri**

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 22/12/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c.
Comune di Imola (BO), via Aldo Spallicci n. 9

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione schede elettroniche assemblate svolta dalla società M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c. nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Aldo Spallicci n. 9, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con i limiti di emissione stabiliti nell'allegato 4 della D.G.R. 2236/2009 e ss.mm.ii. (punto 4.29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche).

Prescrizioni

1. La società M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATRICE AD ONDA
EMISSIONE E2
PROVENIENZA: KINCE
EMISSIONE E3
PROVENIENZA: FORNO

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente

omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente autorizzazione agli atti della Provincia di Bologna.
- Elaborato "Allegato 2A-2" non datato (agli atti di ARPAE in data 02/11/2020 al PG/2020/158112).
- Elaborato "Planimetria stabilimento" non datato (agli atti di ARPAE in data 29/06/2020 al PG/2020/93008).

Pratica Sinadoc 18723/2020

Documento redatto in data 22/12/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c.
Comune di Imola (BO), via Aldo Spallicci n. 9

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015) per l'attività di fabbricazione schede elettroniche assemblate.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/119855 del 19/08/2020 (Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale).
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con atto monocratico n. 1275 del 02/09/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/09/2020 al PG/2020/126562 (Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale).

Prescrizioni

1. **Entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA**, dovranno essere eseguite nuovamente delle misure fonometriche per la valutazione dell'impatto acustico dell'attività, tenendo conto della rumorosità residua minima nel periodo di riferimento diurno.
2. I risultati del collaudo acustico di cui al precedente punto 2, dovranno essere trasmessi al Comune di Imola e ad ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano - Sede di Imola, **entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA**, con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora.
4. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
5. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 4 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*Relazione di Collaudo Acustico a seguito dell’Ordinanza n. 1468 del 11/10/2018 e relative misure di insonorizzazione per la ditta MCE con sede in via Spallicci n. 9 in Comune di Imola*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 15/12/2018 dal sig. Maurizio Castellari, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 29/06/2020 al PG/2020/93008).

Pratica Sinadoc 18723/2020

Documento redatto in data 22/12/2020



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1275 del 02/09/2020

OGGETTO: AUA 2020 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - M.C.E. DI CILINI MASSIMO E MAURA S.N.C. - VIA SPALLICCI 9

IL DIRIGENTE

Viste l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 15993 del 15/06/2020 e successive integrazioni, presentate dalla Sig.ra Maura Cilini, in qualità di legale rappresentante della ditta M.C.E. di Cilini Massimo e Maura S.n.c. (C.F. 03511560371), per l'attività di fabbricazione di schede elettroniche assemblate, sita in Imola in via Spallicci 9;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 119855/2020 del 19/08/2020, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitan sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 23612 del 20/08/2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Imola fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Visto l'atto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 52 del 27/02/2020 di conferimento di incarico dirigenziale dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Imola all'Arch. Alessandro Bettio;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di A.U.A. citata in premessa, per l'impianto sito ad Imola in via Spallicci 9, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Metropolitan sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 23612 del 20/08/2020 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 02/09/2020

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 21807/2020
18723/2020

Spett.

Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei
SUAP
suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Lorenzo Farnè

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta M.C.E. di Cilini Massimo e Maura s.n.c., via Spallicci n.9 – Comune di Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.72/2020).

In merito alla domanda di AUA della ditta M.C.E. di Cilini Massimo e Maura s.n.c. sita a Imola (BO) in Via Spallicci n.9, presentata dalla sig.ra Cilini Maura in qualità di legale rappresentante della ditta, si è presa visione della relazione di collaudo acustico presentata dalla ditta con documentazione assunta agli atti di questa Agenzia con PG/2020/93008 del 29/06/2020 e redatta il 15/12/2018 dal tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95, dott. Maurizio Castellari.

L'istanza di nuova AUA è stata presentata a seguito di modifiche alle emissioni in atmosfera di cui all'art.272 del D.Lgs. 152/06 e smi.

La ditta M.C.E. di Cilini Massimo e Maura s.n.c. svolge attività di fabbricazione di schede elettroniche assemblate.

La relazione di collaudo acustico è stata redatta per ottemperare all'ordinanza n.1468 del 11/10/2018 del Comune di Imola, che ordinava alla ditta – a seguito di segnalazione di disturbo acustico e relativa verifica strumentale da parte di Arpae - di adottare interventi di mitigazione acustica e presentare una relazione di collaudo acustico finalizzata a dimostrare l'effettivo rispetto del valore limite differenziale di immissione sonora presso l'abitazione del segnalante, via Spallicci n.7.

La documentazione presentata ha lo scopo di descrivere gli interventi eseguiti e i risultati dei monitoraggi effettuati al confine di proprietà fra la ditta M.C.E. e l'abitazione di via Spallicci n.7, distante circa 11 m dallo stabilimento.

Lo stabilimento è collocato in zona industriale; secondo la Zonizzazione Acustica del Comune di Imola, sia la ditta in oggetto che il ricettore sito in Via Spallicci n.7 sono collocati interamente in area di Classe V (Area prevalentemente industriale) con i seguenti valori limite di immissione:

- valori di immissione assoluti: 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno,
- limite di immissione differenziale: 5 dB(A) nel periodo diurno e 3 dB(A) nel periodo notturno.

Gli interventi di mitigazione eseguiti dalla ditta sono riferiti all'installazione di componenti insonorizzanti delle sorgenti della M.C.E., e in particolare degli aspiratori collocati sulla parete est dell'edificio dello stabilimento, ovvero i punti di emissione con i relativi ventilatori e camini di espulsione.

Il tecnico riporta che lo strumento utilizzato per i rilievi fonometrici consiste in un fonometro Larson Davis, con microfono posizionato ad 2,5 m di altezza dal suolo.

Le misure sono state eseguite il giorno 13/12/2018 nel periodo diurno, poiché lo stabilimento è attivo solo in tale periodo e il valore di livello equivalente misurato è stato confrontato con il valore limite di immissione della classe V.

Gli esiti delle valutazioni effettuate evidenziano per il periodo diurno, il rispetto del limite assoluto di immissione sonora sui confini di appartenenza per la specifica classe acustica. Il valore differenziale misurato presso il recettore considerato è risultato pari a 4,5 dB(A), pertanto il limite risulta rispettato.

Tenuto conto:

- che in data 14/08/2020 è stata sentita informalmente la segnalante sig.ra Bianconcini Anna Maria, che riferiva comunque il perdurare di una certa rumorosità in relazione all'attività dell'azienda M.C.E.,
- che la stessa reclamante si riservava di segnalare eventuali ulteriori disagi legati al disturbo acustico allo scrivente ufficio Arpae,
- che le misure di valore differenziale eseguite nel dicembre 2018 evidenziavano il rispetto del limite differenziale presso il recettore con margine esiguo,

preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dall'ottenimento dell'atto autorizzativo di AUA, dovranno essere eseguite nuovamente delle misure fonometriche per la valutazione dell'impatto acustico dell'attività, tenendo conto della rumorosità residua minima nel periodo di riferimento diurno; i risultati di tale collaudo

acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitan - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;

2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;

3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.